

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 04 dicembre 2017, in Roma,

si sono incontrati:

- FENICE S.P.A., e Sersys Ambiente srl assistita dall'AMMA di Torino, e
- le O.S. nazionali e FIM, FIOM, UILM, FISMIC, con la RSU delle Unità Operative di Fenice S.p.A

per verificare l'andamento del Premio di Risultato 2017, di cui all'accordo del 23 gennaio 2017.



Le Parti hanno verificato l'andamento degli indicatori misurabili sulla base dei dati disponibili al 30 novembre 2017, dandosi atto che, in base a quanto consuntivato, è allo stato possibile riconoscere come già maturata, a titolo di Premio di Risultato 2017, la somma lorda di euro 1.980,00, salvo la verifica dei dati completi al fine della quantificazione dell'importo complessivo del Premio di Risultato 2017, in relazione al quale è previsto un conguaglio, nei termini convenuti con l'accordo del 23 gennaio 2017, entro il 31 luglio 2018.

Stante quanto sopra, le Parti convengono che gli importi anticipati da parte delle Aziende a decorrere dal mese di gennaio 2017 e fino al mese di dicembre 2017, sono da considerarsi definitivamente acquisiti dagli aventi diritto ai sensi dell'accordo del 23 gennaio 2017, in considerazione dei risultati già raggiunti e misurati.

Per tale motivo e avendo le Parti verificato la sussistenza delle condizioni previste dal DM 25/03/2016 e della circolare n. 28/E 2016 dell'Agenzia delle Entrate, l'azienda, in sede di conguaglio fiscale per il 2017, procederà ad assoggettare le somme anticipate da gennaio a dicembre 2017 al trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 così come modificata dalla Legge n 232/2016 e dalla Legge n 96/2017, nel rispetto dei limiti di legge.

Le Parti si incontreranno entro il mese di giugno 2018 al fine di verificare i dati definitivi utili per definire l'importo complessivo del Premio di Risultato 2017 da conguagliare entro il 31 luglio 2018, ai sensi dell'accordo del 23 gennaio 2017.


Per le Aziende.





AMMA DI TORINO



Per le O.S.





















non né abbiano espressamente fatto rinuncia in forma scritta. In favore di questi ultimi non verrà corrisposta alcuna prestazione o erogazione sostitutiva.

Con la sottoscrizione del presente verbale, ed in considerazione degli impegni in esso contenuti, le Parti si danno atto sia di aver ottemperato a quanto previsto dal CCNL applicato e che, con l'adesione a metaSalute, vengono definitivamente superate le esigenze in tema di assistenza sanitaria integrativa di cui al paragrafo 9 dell'accordo 15/12/2014.

Per le Aziende





Per l'AMMA



Per le OO.SS



Per la RSU



Roma, 04 dicembre 2017

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna si sono incontrate le società FENICE S.p.A. e Sersys Ambiente Srl e assistite dall'AMMA di
Torino

e

le OO.SS Nazionali FIM, FIOM, UILM e FISMIC con la RSU delle Unità Operative di Fenice S.p.A.

Le Parti a fronte di quanto stabilito dall'accordo del 23/01/2017, si sono incontrate al fine di armonizzare, a partire dal 1 gennaio 2018, il vigente sistema di contribuzione al fondo sanitario integrativo con quanto stabilito dal rinnovato art 16 Sezione IV Titolo IV del CCNL.

PREMESSO CHE

- A fronte di quanto stabilito nell'accordo sindacale del 23/01/2017, il 31/12/2017 scade il periodo di vigenza per quanto stabilito dal paragrafo 9 dell'accordo 15/12/2014 in tema di Assistenza sanitaria Integrativa.
- L'adesione al Fondo FASIF oltre la data del 31/12/2017 non consente di ottemperare pienamente al dettame contrattuale se non superando i contributi massimi a carico Azienda concordati nell'accordo del 15/12/2014, si rende pertanto necessario operare una completa ridefinizione delle disposizioni aziendali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. A far data dal 01/01/2018, cesserà automaticamente l'iscrizione di tutti i dipendenti di Fenice S.p.A e di Sersys Ambiente Srl, al fondo FASIF. La cessazione riguarda ogni forma di iscrizione a detto fondo e quindi: comparto AC1 comparto AC2 e iscrizione base (quota per tutti i lavoratori di 20 euro anno). In funzione di quanto sopra; nessun dipendente delle predette società potrà beneficiare delle prestazioni previste dal fondo FASIF a decorrere dalla medesima data; parimenti cesseranno dalla medesima data le contribuzioni a carico azienda e lavoratore previsti per tale forma di assistenza.
3. In luogo di quanto al punto 2, ed in adempimento di quanto previsto dall'art 16 comma 8 Sezione IV Titolo IV del CCNL, A far data dal 01/01/2018 tutti i lavoratori di Fenice S.p.A. e di Sersys Ambiente Srl che, in forza di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo contrattuale sopra citato, ne avranno diritto saranno iscritti al Piano Base del Fondo Sanitario Integrativo metaSalute sempre che